



– ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE –

Si informa che in data 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno 2008, dal pagamento dell'imposta I.C.I. per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze (intendendo come tali quelle individuate nel regolamento comunale: una sola categoria C06 oppure, in mancanza di questa, un C02 o un C07).

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 93/2008, convertito con modifiche dalla Legge 126/2008.

D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124.)

(Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'[articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992](#). ⁽³⁾

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'[articolo 6](#), comma 3-bis, e dall'[articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992](#), e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'[articolo 6](#) ed i commi 2-bis e 2-ter dell'[articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992](#).

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'[articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. ⁽³⁾ ⁽⁶⁾

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4. ⁽⁴⁾

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'[articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. ⁽⁴⁾

[5. Comma soppresso dalla [legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126](#).]

6. I [commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007](#) sono abrogati.

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [\(4\)](#).

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 1, comma 796, lettera b\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'[articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi [669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), come modificato, da ultimo, dall'[articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), nonché alla sezione delle autonomie.

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

Art. 2. *Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (omississ)*

Art. 3. *Rinegoziazione mutui per la prima casa (omississ)*

Art. 4. *Sviluppo dei servizi di trasporto aereo [\(12\)](#) Articolo soppresso dalla [legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126](#). (omississ)*

Art. 5. *Copertura finanziaria (omississ)*

Art. 6. *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.